

Tribunale di Mondovì 2 aprile 2009 – Est. Magrì.

Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi

**Beni demaniali - Omessa manutenzione - Responsabilità della pubblica amministrazione - Natura e fondamento - Comportamento colposo del danneggiato - Concorso di colpa.**

*Tanto nell'ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto nell'ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità dell'amministrazione se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno medesimo; nel caso in cui la responsabilità della pubblica amministrazione non possa dirsi esclusa, è comunque possibile che il comportamento del danneggiato integri un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, 1° comma, codice civile, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato. (fb)*

omissis

# IL CASO.it

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 01.07.2004, B. A. conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale la Provincia di Cuneo, esponendo che, il giorno 20.01.2004, l'autovettura Mitsubishi, tg. BM864TF, di sua proprietà e condotta nell'occasione da C. S., percorreva la strada provinciale 28 bis con direzione Millesimo/Ceva ad una velocità non superiore a 50 Km orari, quando, giunta alla progressiva chilometrica 10+500 circa della predetta strada provinciale (tratto di strada in salita per il senso di marcia, sito in Comune di Montezemolo), l'autovettura perdeva aderenza ed urtava con la sua parte anteriore/laterale destra il guard rail posto a delimitazione della propria corsia di marcia. L'uscita di strada era stata provocata dalla presenza di una estesa lastra di ghiaccio, non visibile dal conducente, che interessava tutta la carreggiata e che era stata originata dallo scioglimento diurno e successivo congelamento notturno dell'acqua originata da un cumulo di neve che era stato posto al bordo della strada.

Il tratto della strada provinciale 28 bis che precedeva il luogo dell'incidente si presentava asciutto e non erano visibili tracce di sale o di altri prodotti atti a impedire la formazione di ghiaccio né, tanto meno, erano presenti in loco idonee segnalazioni atte a preavvertire l'utente della presenza della lastra di ghiaccio in questione.

Chiedeva quindi la condanna dell'ente convenuto al risarcimento dei danni subiti.

Costituendosi in giudizio, la Provincia di Cuneo assumeva che il servizio di sgombero neve del tratto di strada in cui era avvenuto il sinistro era stato affidato alla ditta individuale P. G. e che, in ogni caso, alla Provincia nulla venne segnalato in merito al sinistro de quo.

Parte attrice chiedeva quindi l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, P. G. e tale autorizzazione era concessa dal G.I. con ordinanza in data 08.03.2005.

Costituendosi in giudizio, il terzo chiamato contestava ogni responsabilità nella verifica del sinistro, chiedendo la reiezione della domanda proposta.

Esaurita l'istruttoria mediante l'escussione di alcuni testi e l'espletamento di CTU, le parti precisavano quindi come sopra le conclusioni e la causa veniva trattenuta a decisione dal giudice unico.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'amministrazione convenuta ha eccepito la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ., in quanto nella sua narrativa si indica quale data di verifica del sinistro quella del 20.01.2004, mentre nella richiesta danni (v. doc. n. 5 dell'attore) era indicata quale data di verifica del sinistro il giorno 13.02.2004.

Si tratta in tutta evidenza di un mero errore materiale, contenuto, tra l'altro, in un atto

diverso dalla citazione (la lettera di denuncia), e come tale del tutto ininfluenza sulla validità dell'atto di citazione, il quale presenta tutti gli elementi richiesti dall'art. 163, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., contenendo una chiara e precisa esposizione del fatto e delle ragioni di diritto (causa, petendi), ed una altresì inequivoca determinazione della cosa oggetto della domanda (petitum).

## **IL CASO.it**

L'eccezione di nullità sollevata dalla Provincia di Cuneo è quindi palesemente infondata.

Passando all'esame del merito, si osserva che la vicenda oggetto di causa ripropone la vexata quaestio del tipo e dell'ambito della disciplina applicabile in caso di incidente avvenuto su strada pubblica, e della possibilità di configurare al riguardo una responsabilità, concorrente od esclusiva, dell'ente che della stessa e delle relative pertinenze è proprietario o custode, quale nel caso di specie è la Provincia di Cuneo.

Relativamente a detta problematica, è noto che, secondo la tradizionale e più datata giurisprudenza, senza dubbio influenzata dall'esigenza di garantire alla P.A. una posizione di privilegio nell'ambito del sistema civilistico, alla materia de qua non era ritenuto applicabile l'art. 2051 c.c., dovendo invece riconoscersi, in favore dell'utente danneggiato dall'utilizzo di beni demaniali in ragione dell'omessa od insufficiente manutenzione delle strade pubbliche, l'applicabilità unicamente del generale principio di cui all'art. 2043 cod. civ.

In tale contesto, la giurisprudenza ha elaborato la figura dell'insidia o trabocchetto, quale situazione di pericolo occulto per l'utente, cioè non visibile e non prevedibile, e quindi non evitabile con l'ordinaria diligenza (tra le molteplici pronunce, v. n. 2806/1966, Cass. n. 385/1969, Cass. n. 2244/1969, Cass. n. 3816/1969; più recentemente, Cass. n. 11250/2002, Cass. n. 14993/2002, Cass. n. 15710/2002, Cass. n. 16356/2002, Cass. n. 17152/2002, Cass. n. 1571/2004, Cass. n. 10132/2004, Cass. n. 10654/2004, Cass. n. 22592/2004).

Tuttavia, tale figura, inizialmente intesa quale mero elemento sintomatico dell'attività colposa dell'amministrazione, è successivamente stata ricostruita come indice tassativo ed ineludibile della responsabilità della medesima (Cass. n. 22592/2004), con onere della prova della sua esistenza a carico del danneggiato (Cass. n. 10654/2004, Cass. n. 11250/2002, Cass. n. 7938/2001).

Recentemente, peraltro, la Cassazione ha mutato orientamento, iniziando a ritenere concettualmente ed astrattamente configurabile, nei confronti della P.A., la responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., relativamente ai danneggiamenti subiti a seguito dell'utilizzo di strade pubbliche. Sulla scia di sempre più stringenti critiche dottrinali, si è infatti preso atto che il ritenere non applicabile alla P.A., per tali beni, la responsabilità da custodia, ma solo quella ex art. 2043 c.c., rappresentava un ingiustificato privilegio e, di riflesso, un ingiustificato deterioro trattamento per gli utenti danneggiati; al contrario, l'applicazione dell'art. 2051 c.c. si presta ad una migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico e al sentire sociale.

In una prima fase, si è ritenuto che la norma in parola dovesse applicarsi solo con riferimento a beni demaniali che consentono in concreto un controllo ed una vigilanza idonei ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo, escludendo quindi automaticamente i beni di notevole estensione e suscettibili di generalizzata utilizzazione.

Ancora più recentemente peraltro, la Suprema Corte ha affermato che la notevole estensione e l'uso generale e diretto della cosa da parte di terzi sono meri indizi dell'impossibilità dell'esercizio di un concreto potere di controllo e vigilanza sul bene medesimo, che richiede comunque un'indagine relativa al caso singolo (Cass. n. 488/2003, Cass. n. 1144/2003, Cass. n. 6515/2004, Cass. n. 19653/2004, Cass. n. 3651/2006).

Secondo questo orientamento, la responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. risulta, dunque, non solo configurabile, ma senz'altro preferibile rispetto alla regola generale posta dall'art. 2043 c.c., poiché si presta ad una migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco, in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico e al sentire sociale (Cass. 20.02.2006, n. 3651). Naturalmente, occorre verificare caso per caso se ricorrano i presupposti per configurare un rapporto di custodia in ragione della possibilità o dell'impossibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza del bene demaniale, dalle quali rispettivamente dipendono l'applicabilità o la non applicabilità dell'art. 2051 cod. civ.

## **IL CASO.it**

Come sottolineato da una recente pronuncia, la possibilità in concreto della custodia, nei

termini sopra detti, va esaminata non solo in relazione all'estensione delle strade, ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti (Cass. 06.07.2006, n. 15383).

### **IL CASO.it**

Invero, se la custodia presuppone il potere di governo della res, e cioè il potere di controllare la cosa, di modificare la situazione di pericolo creatasi, nonché di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno (v. per tutte, Cass. n. 7403/2007), certamente l'esistenza della custodia non può essere a priori esclusa in relazione alla natura demaniale del bene; ma neppure può essere ritenuta in ogni caso sussistente anche quando vi è l'oggettiva impossibilità di tale potere di controllo del bene, che è il presupposto necessario per la modifica della situazione di pericolo. Se il potere di controllo è oggettivamente impossibile, non vi è custodia, e quindi non vi è responsabilità dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2051 c.c., residuando, se ne ricorrono gli estremi, la responsabilità di cui all'art. 2043 c.c.

Come detto prima, per i beni del demanio stradale la possibilità in concreto della custodia, nei termini sopra esposti, va esaminata non solo in relazione all'estensione delle strade, ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti.

Per le autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento relativo all'effettiva possibilità del controllo alla stregua degli indicati parametri, non può che indurre a conclusioni in via generale affermativa, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. (Cass. n. 15383/2006, Cass. n. 298/2003, Cass. n. 488/2003).

Figura sintomatica della possibilità dell'effettivo controllo di una strada del demanio stradale comunale è invece che la stessa si trovi all'interno della perimetrazione del centro abitato (da ultimo, v. Cass. n. 23924/2007, Cass. n. 4962/2007, Cass. n. 20825/2006, Cass. n. 15779/2006, Cass. n. 15383/2006). Infatti, la localizzazione della strada all'interno di tale perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del Comune, denotano la possibilità di un effettivo controllo e vigilanza della zona, per cui sarebbe arduo ritenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale.

Diversa è la situazione delle strade statali, o provinciali, come quella oggetto della fattispecie in esame. Tali strade infatti, a causa della loro notevole estensione e per le loro caratteristiche, attraversando a volte zone scarsamente popolate o difficilmente raggiungibili, non presentano elementi tali da far ritenere l'esistenza di una oggettiva possibilità di continuo controllo della strada da parte dell'Amministrazione provinciale; a ciò deve aggiungersi l'utilizzazione generale e diretta delle strade medesime ed il fatto che, contrariamente a quanto avviene generalmente nel caso di strade comunali, spesso tali strade, come il tratto di strada per cui è causa, si trovano al di fuori dei centri abitati.

Tale conclusione appare coerente con quanto stabilito dalla Corte di Cassazione in una recente sentenza, in cui si afferma che "la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. è applicabile nei confronti della P.A. per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti" (Cass. 26.09.2006, n. 20827).

Quindi, questo giudicante ritiene che, nel caso in esame, non possa applicarsi la disciplina prevista dall'art. 2051 c.c., mentre va verificata la sussistenza di una responsabilità aquiliana dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2043 c.c.

### **IL CASO.it**

Relativamente a tale norma, occorre precisare che la responsabilità dell'amministrazione per danni conseguenti all'utilizzo di bene demaniale da parte del soggetto danneggiato non può essere limitata ai soli casi di insidia o trabocchetto, essendosi già chiarito che essi vanno intesi come meri elementi sintomatici della responsabilità pubblica, ma essendo ben possibile che la stessa possa anche individuarsi nella singola fattispecie in un diverso comportamento colposo dell'amministrazione. Limitare aprioristicamente la responsabilità della P.A. per danni subiti dagli utenti dei beni demaniali alle sole ipotesi della presenza di insidia o trabocchetto,

non trova alcuna base normativa nella lettera dell'art. 2043 c.c., e rappresenterebbe un'indubbia posizione di privilegio per la parte pubblica ( Cass. 14.3.2006, n. 5445).

Infatti, una volta ritenuta l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2043 c.c., non vi è una ragione, normativamente fondata, né per effettuare una limitazione del contenuto precettivo della norma, né per un diverso riparto dell'onere probatorio. In questo caso graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale (e segnatamente della strada), fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A. sulla quale ricade l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali - nella teorica dell'insidia o trabocchetto - la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia.

Ciò premesso, si osserva che, nella fattispecie in esame, parte attrice ha adeguatamente dimostrato la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della pretesa, vale a dire la riconducibilità del sinistro all'esistenza di una lastra di ghiaccio che interessava tutta la carreggiata e che provocò lo sbandamento dell'auto ed il conseguente urto (v. dep. P. M., B. A. e C. S.). Tale anomalia della strada integra un fatto di per sé idoneo a configurare il comportamento colposo della P.A., la quale non ha, viceversa dimostrato eventuali fatti impeditivi della propria responsabilità.

### **IL CASO.it**

Invero, non vi è dubbio circa la presenza di una condizione insidiosa dalla strada, rappresentata, per l'appunto, dalla lastra di ghiaccio che interessava tutta la carreggiata della strada provinciale 28 bis; tale lastra, proprio per la sua natura e trasparenza, non era visibile per il normale utente della strada che percorreva quel tratto di strada. Inoltre, i testi escussi hanno dichiarato che il tratto di strada che precedeva la lastra di ghiaccio si presentava asciutto, non vi era la presenza di sale o altri prodotti atti ad impedire la formazione del ghiaccio.

Alla luce di tali considerazioni, deve affermarsi la responsabilità dell'amministrazione convenuta per i danni subiti dall'attore, sebbene si possa ravvisare un concorso di colpa del medesimo nella verifica del sinistro de quo.

Infatti, a lungo si è ritenuto che il concetto di insidia stradale fosse incompatibile già in astratto con il fatto colposo del danneggiato, per cui l'esistenza di questo escluderebbe la responsabilità della pubblica amministrazione. La più recente giurisprudenza ha, però, superato tale orientamento sul rilievo che "il nesso di causalità tra la situazione di pericolo e l'evento dannoso, non viene meno già in astratto, solo perché l'utente abbia tenuto un comportamento irregolare. Ciò può esserlo nella specifica situazione concreta (e dovrà accertarlo il giudice di merito), ma non per un'incompatibilità tra la responsabilità della P. A. ex art. 2043 c.c. per cd. insidia stradale ed il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, c. 1, c.c. La sostenuta inapplicabilità dell'art. 1227, c. 1, c.c. alle fattispecie in esame, oltre a non essere giustificata sul piano dei principi, determina una singolare situazione per la quale la P. A. può concorrere con il fatto colposo del terzo nella causazione del danno all'utente stradale (ex art. 2055 c.c.), ma non ex art. 1227, c. 1, c.c. con il fatto colposo dello stesso danneggiato. Ne consegue che il consociato fruitore di un bene demaniale, in ossequio al fondamentale principio di giustizia sostanziale, trasfuso nell'art. 1227, c. 1, c.c., non ha diritto di vedersi riconosciuto il risarcimento di quella parte di danno che è ascrivibile alla sua condotta colposa, ma non certo anche che la sola esistenza di questa esclude - già in astratto - ogni responsabilità della p. a., sia pure nei limiti dell'insidia stradale, sussistendo solo un'ipotesi di autoresponsabilità del leso" (Cass. 03.12.2002, n. 17152).

Tale conclusione è stata costantemente ribadita da tutte le più recenti pronunce, sicché può ritenersi ormai rispondente ad un principio consolidato l'esclusione, anche in tali casi, della possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso in relazione alla diligenza del comportamento dell'utente del bene demaniale, e segnatamente della strada, tenuto conto dell'affidamento che è ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quel bene, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo (così, Cass. 26.04.1994, n. 3957; Cass. 08.05.2003, n. 6988).

### **IL CASO.it**

In conclusione, tanto nell'ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto nell'ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità dell'amministrazione, se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, altrimenti integra

un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, 1° comma, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato.

### **IL CASO.it**

Peraltro, dalle risultanze in atti, è emerso che, al momento del sinistro, lungo il tratto stradale in questione erano installati i segnali di strada sdrucchiolevole e di limite di velocità di 50 km/h, su entrambi i lati della carreggiata (v. dep. B. C., all'epoca dei fatti capo reparto di Mondovì della Provincia di Cuneo, Settore Viabilità, e G. C., dipendente dell'Ufficio Viabilità della Provincia, che ha dichiarato: "Avevo dato ordine perché così mi era stato detto, di mettere tali cartelli. Sei mesi dopo il sinistro è arrivato l'ordine di togliere il solo cartello relativo al limite di velocità di 50 km/h").

Gli altri testi escussi (C., B.) non ricordano la circostanza, ma non la smentiscono.

Nella fattispecie quindi, trattandosi di strada di montagna in periodo invernale, con presenza di cartelli di strada sdrucchiolevole e limite di velocità su ambo i lati della carreggiata, se il conducente del veicolo di proprietà dell'attore si fosse più strettamente attenuto a tali prescrizioni, verosimilmente l'urto non sarebbe avvenuto o sarebbe stato meno rovinoso.

Si deve, perciò, ritenere che il comportamento del danneggiato abbia contribuito alla causazione dell'evento, anche se la sua condotta colposa non appare idonea ad interrompere il nesso causale tra la colpa della Pubblica Amministrazione ed il danno.

Tenuto conto della gravità delle colpe delle parti in causa e dell'efficienza causale delle rispettive condotte rispetto alle conseguenze da esse derivanti può affermarsi che la responsabilità per i danni subiti dall'attore può attribuirsi per il 50 % a quest'ultimo e per il 50 % all'Amministrazione convenuta, sicché il risarcimento va proporzionalmente ridotto in conseguenza del suddetto concorso di colpa.

In ordine, infine, alla quantificazione dei danni, il CTU nominato, P. B., ha rilevato che, per la riparazione degli ingenti danni subiti dall'autovettura dell'attore era necessaria la somma di euro 15.600,00, mentre il valore commerciale al momento del sinistro era di euro 17.600,00, stimando il valore del relitto in euro 5.000,00.

Del tutto irrilevante appare al riguardo la circostanza che l'attore abbia venduto il relitto alla E.B.M di F. ad un prezzo notevolmente inferiore a quello stimato dal CTU, posto che si tratta di una scelta del predetto che non può incidere sulla valutazione del danno effettuata dal CTU.

Quindi, il danno subito dall'attore deve quantificarsi in euro 12.600,00 (cioè euro 17.600,00 - euro 5.000,00); a tale somma dev'essere aggiunto l'importo di euro 200,00, necessario per l'immatricolazione di nuova autovettura, nonché di euro 95,00, pari alla spesa sostenuta per il recupero dell'autovettura (v. doc. n. 4 dell'attore, per un totale quindi di complessivi euro 12.895,00).

Tale importo va ridotto del 50% per il concorso di colpa del danneggiato, per cui l'attore avrà diritto alla complessiva somma di euro 6.447,50, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal giorno dell'incidente al saldo.

Riguardo alla posizione del terzo chiamato P., si osserva che lo stesso aveva ricevuto in appalto dalla Provincia "...i servizi invernali (sgombero neve e rimozione ghiaccio, spargimento ghiaia, e sale) sul tratto della S.P. 430 viadotto Capanna" (v. comparsa di risposta della Provincia).

Ora, dalle risultanze in atti, è emerso che l'intervento asseritamente eseguito dal P. sul tratto di strada de quo, in data 18.01.2004 (due giorni prima dell'incidente), non è stato idoneo ad eliminare i pericoli per l'utente della strada, posto che, come ha dichiarato la teste C. la presenza di ghiaccio sul sedime stradale era tale da non permettere al personale dell'autoambulanza intervenuta in suo soccorso di "...tenere ferma, la barella, perché scivolava.....".

E' pertanto evidente che l'affermato spargimento di sale da parte del P. non è stato eseguito in maniera sufficiente per scongiurare la formazione del ghiaccio che ha originato il sinistro per cui è causa.

### **IL CASO.it**

E' noto che, secondo la giurisprudenza, il dovere di custodia e la correlata responsabilità non vengono meno per la P.A. nemmeno laddove il bene demaniale-strada sia destinatario di lavori di manutenzione affidati a terzi, nel caso in cui non vi sia stato il totale trasferimento del potere di fatto sulla res ed il potere di fatto sulla cosa risulti quindi solo in parte trasferito a terzi, atteso che in tal caso l'ente proprietario deve sull'opera continuare ad esercitare la opportuna vigilanza ed i necessari controlli (Cass. n. 20825/2006, Cass. n. 15383/2006,

Cass. n. 6515/2004, Cass. n. 2963/1999, Cass. n. 11855/1998, Cass. n. 5539/1997, Cass. n. 5007/1996).

Ne consegue che, se l'area di cantiere è stata completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con assoluto divieto del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area non potrà che risponderne esclusivamente l'appaltatore, quale unico custode della stessa. Se invece, come nel caso di specie, l'area su cui vengono realizzati i lavori (in questo caso di semplice manutenzione) è ancora contestualmente adibita al traffico, ciò denota che l'ente titolare della strada ne ha conservato la custodia, sia pure insieme all'appaltatore, utilizzandola ai fini della circolazione; di conseguenza, la responsabilità per danni subiti dall'utente a causa dei lavori in corso su detta strada graverà su entrambi detti soggetti, salvo poi l'eventuale azione di regresso dell'ente proprietario nei confronti dell'appaltatore, a norma dei comuni principi in tema di responsabilità solidale ex art. 2055, comma 2, c.c.

Sulla base di tali considerazioni, la Provincia di Cuneo e P. G. devono pertanto essere condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore di B. A., della somma di euro 6.447,50, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal giorno dell'incidente al saldo.

Il parziale accoglimento della domanda proposta dall'attore giustifica la condanna dei convenuti al pagamento della metà delle spese di CTU già liquidate, nonché della metà delle spese processuali sostenute da B. A. nel presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.

P.Q.M.

**IL CASO.it**

Il Tribunale in persona del Giudice designato

definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,

1) dichiara che l'incidente per cui è causa si è verificato per responsabilità concorrente del conducente dell'autovettura di proprietà di B. A., nella misura del 50%, e, per il residuo 50%, per responsabilità della Provincia di Cuneo e di P. G.;

2) dichiara tenuti e condanna la Provincia di Cuneo e P. G., in solido tra loro, al pagamento, in favore di B. A., della somma di euro 6.447,50, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal giorno dell'incidente al saldo;

3) condanna la Provincia di Cuneo e P. G., in solido tra loro, al pagamento della metà delle spese di CTU già liquidate, nonché della metà delle spese processuali sostenute da B. A. nel presente giudizio, quota che liquida in complessivi euro 2.650,00, di cui euro 150,00 per esposti, euro 1.400,00 per diritti di procuratore ed euro 1.100,00 per onorari di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso del 12,50%.

Mondovì 02.04.2009